



Francesco Hendry
Roberta Bettosini
Nathalie Canepa Cremona
Consiglieri comunali

Lodevole
Municipio di Mezzovico-Vira
Piazza du Buteghin
6805 Mezzovico-Vira

Mezzovico, 15 agosto 2022

INTERROGAZIONE CIMITERO DI MEZZOVICO (2.0)

Onorevole Sindaco, onorevoli Municipali,

avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge organica comunale e dal Regolamento comunale, in particolare dall'art. 65 LOC e dall'art. 20 del Regolamento comunale, ci permettiamo di interrogare il Municipio sul tema in oggetto.

Considerato che

- con interpellanza dello scorso 7 novembre 2021 è stato chiesto al Municipio di Mezzovico-Vira:
 1. se esistono specifiche norme che definiscono la necessità di accrescere la sicurezza degli utenti, nello specifico riferite alla posa di corrimano e alla conformità delle ringhiere presenti;
 2. se queste norme sono rispettate;
 3. qualora non lo siano di condividerne le motivazioni per le quali non si è intervenuti ad adeguare la situazione;
 4. se vi sono particolari considerazioni generali sul tema che il Municipio ritiene opportuno condividere e in caso positivo quali.
- il Municipio di Mezzovico-Vira, in data 30 novembre 2021 (Ris Mun. No. 357) ha formulato le risposte ai quesiti sopra esposti indicando: (estratti risposta)
 - *“La norma di riferimento è la SIA 358...”*
 - *“Nel caso in esame, il grado di rischio da prendere in considerazione è il 2.”*
 - *“I parapetti o elementi che assolvono la stessa funzione, devono proteggere dalle cadute nel vuoto e l'intervento realizzato al cimitero di Mezzovico, risponde a questa necessità / esigenza.”*
 - *“Gli elementi verticali del cimitero fungono prevalentemente da recinzione e.....risultano essere inferiori ad 1.0 m. di altezza, limite entro il quale non sono richiesti elementi di protezione.”*
 - *“La necessità di realizzare un corrimano viene meno trattandosi di elementi perimetrali la cui funzione è quella di proteggere dalle cadute e non quella di “accompagnare” un percorso obbligato.”*
 - *“Nulla di particolare da ulteriormente segnalare.”*

- queste indicazioni sono state condivise con il legislativo nel corso della seduta dello scorso 20 dicembre 2021 e, seppure in seduta ci si sia dichiarati soddisfatti della risposta ricevuta, nel rileggere la stessa e non ritenendola esaustiva, si è ritenuto opportuno approfondire ulteriormente e richiedere una verifica all'autorità superiore.
- l'autorità cantonale, nello specifico l'ufficio sanità, ha formulato le seguenti considerazioni alle seguenti domande;

- D1: Risulta essere a norma l'aver mantenuto la ringhiera / parapetto perimetrale (scavalcabile) del "campo" 1, la cui altezza (dal calcestruzzo) è di 85 cm?

R1: Il parapetto deve essere adeguato alla norma SIA 358. Altezza minima dell'elemento di protezione deve essere di 100 cm, inoltre deve risultare difficilmente scalabile.

- D2: Risultano essere a norma gli elementi posati quale ringhiera / parapetto perimetralmente al "campo 2", la cui altezza è 102 cm?

N.B a "preoccupare" non è tanto l'altezza e/o la distanza (vuoto) tra un elemento e l'altro (11 cm), ma il fatto che gli elementi siano "singoli", non uniti da un profilo che – nel malaugurato caso di un "incidente" – consenta di evitare maggiori danni.

R2: Il parapetto proposto non viene accettato, la parte alta deve essere chiusa con un profilo su tutta la lunghezza del parapetto.

- D3: Risulta essere a norma la scala che collega il "campo 1" al "campo 2", priva di corrimano, la cui larghezza corrisponde a 170 cm?

R3: Tutte le scale devono essere dotate di un corrimano su entrambi i lati (SIA 500). I gradini soddisfano la norma SIA 500 per quanto concerne la visibilità.

- D4: Un corrimano risulta necessario essere previsto anche lungo la rampa che collega il "campo 1" al "campo 2", che anche in questo caso ha una larghezza di 170 cm?

R4: La rampa deve essere dotata di corrimano su entrambi i lati (SIA 500)

Il "campo 3" (non oggetto di interventi) è perimetralmente delimitato da un "muretto" di altezza 70 cm ca.

- D5: In considerazione degli interventi eseguiti, questa situazione avrebbe dovuto essere conformatata, oppure è possibile ritenere che non vi era la necessità di accrescere la sicurezza?

R5: Se l'altezza di caduta è superiore di 100 cm, dovrà essere posato sopra il muro un parapetto (altezza totale 100 cm).

- D6: Richiedo inoltre se vi sono ulteriori considerazioni degne riessere ritenute per meglio comprendere la conformità (o meno) delle situazioni descritte.

R6: Vanno applicati le norme SIA 358 e 500

- D7: In particolare richiedo un parere in riferimento alla risposta ricevuta dall'esecutivo, nella quale viene fatto riferimento unicamente alla norma SIA 358 e viene indicato che non vi è null'altro di particolare da segnalare per accrescere la sicurezza degli utenti.

R7: In questo caso deve essere applicata anche la norma SIA 500

- D8: Da informazioni assunte a seguito della citata – non esaustiva – risposta, sembra che la SIA 358 non sia l'unica norma di riferimento, bensì lo sia anche la SIA 500, questo corrisponde al vero?

R8: Sì, vedi risposta punto 6

- D9: Da ultimo richiedo se la situazione – così come documentata – possa in qualche modo beneficiare di una particolare deroga, rispettivamente ritenersi sufficientemente a norma per rimanere tale.

- *R9: Sulla sicurezza non si deroga!*

Si chiede al Municipio

1. Quali sono le considerazioni che ritiene opportuno condividere con il legislativo, alla luce delle indicazioni condivise dall'autorità superiore?
2. Ritiene di essersi adoperato a sufficienza nell'evadere l'interpellanza dello scorso 7 novembre 2021, il quale unico scopo era quello di accrescere la sicurezza delle persone che frequentano il cimitero?
3. Corrisponde al vero che le opere realizzate nel cimitero di Mezzovico sono state assoggettate ad una licenza edilizia in procedura ordinaria? Se no, per quali motivi?
4. Corrisponde al vero che la licenza edilizia contemplava condizioni poste negli avvisi cantonali coinvolti? Se no, per quali motivi?
5. Qualora la licenza edilizia contemplava precise condizioni poste da autorità superiori, le stesse sono state ottemperate? Se no, per quali motivi?
6. Corrisponde al vero che le opere realizzate nel cimitero di Mezzovico necessitano di un collaudo da parte dell'autorità cantonale? Se no, per quali motivi?
7. Qualora le opere realizzate nel cimitero di Mezzovico necessitavano di un collaudo da parte dell'autorità cantonale, tale è stato svolto? Con quali risultati? E se no, per quali motivi?
8. Come mai, al di là di tutte le norme SIA e/o di altre basi legali di riferimento, ed in considerazione del fatto che il cimitero viene frequentato perlopiù da persone anziane, il buonsenso (che nel caso specifico suggerirebbe di installare tutti quegli accorgimenti che faciliterebbero il camminare a tutte quelle persone con difficoltà nella deambulazione) non è stato considerato?
9. Vi sono particolari considerazioni generali sul tema che il Municipio ritiene opportuno condividere? Se sì, quali?

Ringraziamo il Municipio per la collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti.


Francesco Hendry


Nathalie Canepa Cremona


Roberta Bettosini

Copia per conoscenza:

- Autorità cantonale, Sezione degli enti locali, via Salvioni 14, 6501 Bellinzona
- Autorità cantonale, Ufficio Sanità, via Orico 5, 6500 Bellinzona